SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 luglio 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Situazione di bilancio al 31 dicembre 1986.

87A6280

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1987, n. 302.

Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché di disporre interventi per il settore distributivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.

Art. 2.

1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, né il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Sono fatti salvi i diversi accordi già intervenuti.

Art. 3.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

Art. 5.

1. Le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, si applicano anche ai prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse ed a quelli da emettere in futuro.

Art. 6.

1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, i centri operativi

aderenti alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato, alle cooperative di consumo e loro consorzi, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali e di altri enti pubblici, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle stesse, in aggiunta ai finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese al netto dell'IVA con tasso a carico dell'operatore pari al 40 per cento di quello di riferimento fissato dal Ministro del tesoro, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 10 per cento delle spese al netto dell'IVA.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per una spesa massima ammissibile non superiore a lire 6 miliardi».

Art. 7.

1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «non più di due dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «non più di quattro dipendenti».

2. Nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a quattro».

3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

«L'affitto dell'azienda dei commercianti ambulanti comporta per il periodo corrispondente alla durata dell'affitto stesso, il trasferimento dell'autorizzazione alle condizioni di cui al comma precedente».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 19

87G0510

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1987, n. **303**.

Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare il perdurare della gravissima epizoozia di afta epizootica accelerando i tempi di eradicazione della malattia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645 dell'11 dicembre 1984, n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi

comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali; ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi, abbattuti nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, fino al 31 dicembre 1987, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'esfero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal presente decreto e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 5. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui gli articoli 1, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
ANDREOTTI, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 18

87G0511

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1987, n. **304**.

Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme relative alla composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Composizione delle corti di assise)*. — La corte di assise è composta:

a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Composizione delle corti di assise di appello)*. — La corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

b) di un magistrato della corte di appello;

c) di sei giudici popolari».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello)*. — La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.

Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, ovvero quando i magistrati componenti le corti non sono stati ancora nominati, la sostituzione o la nomina può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)*. — La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli precedenti, e dell'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano anche alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 20

87G0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987.

Fusione della Banca del Monte di Milano, con sede in Milano e della Banca del Monte di Pavia e Bergamo, con sede in Pavia, nella «Banca del Monte di Lombardia», con sede legale in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Banca del Monte di Milano, con sede in Milano, e della Banca del Monte di Pavia e Bergamo, con sede in Pavia, assunte rispettivamente in data 16 gennaio 1987, 12 maggio 1987 e in data 17 gennaio 1987 e 8 maggio 1987;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

È disposta la fusione della Banca del Monte di Milano, con sede in Milano, e della Banca del Monte di Pavia e Bergamo, con sede in Pavia, nella «Banca del Monte di Lombardia», con sede legale in Milano.

Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza, nonché lo statuto del nuovo ente saranno approvati con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1987
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 132

87A6541

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 luglio 1987.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento per le carriere diplomatica e direttiva amministrativa scade il 31 dicembre 1987;

Atteso che le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento per l'anno 1988 riguarderanno non solo le carriere diplomatica e direttiva amministrativa come per gli anni precedenti, bensì anche le carriere di concetto ed esecutiva: ciò, in quanto questa amministrazione, a seguito della deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo n. 1613 del 9 gennaio 1986, dovrà procedere, in applicazione dell'art. 155, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, al conferimento dei posti rimasti vacanti alla data del 13 luglio 1980 nelle qualifiche delle anzidette carriere non direttive;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Atteso che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, con telegramma n. 11095 del 21 aprile 1987, ha dato il proprio assenso allo svolgimento dell'elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 citato nelle premesse;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 maggio 1987;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo domenica 8 novembre 1987 e proseguiranno sino alle ore 14 del successivo giorno 9 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Antonio Acconcia, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Lodovico Masetti, consigliere di ambasciata;
Angelo Persiani, consigliere di legazione;
Roberto Renna, vice ispettore;
Carmelo Cernigliaro, cancelliere;
Valentina Gambelunghe, assistente commerciale;
Antonina Scarinci, coadiutore principale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 24 agosto 1987.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'Interno è costituita come segue:

Presidente:

Benedetto Amari, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Paolo Legnaioli, consigliere di legazione;
Stefano Starace Janfolla, segretario di legazione;
Claudia Caggiula, vice ispettore;
Pini Vagni, cancelliere;
Tommaso Rapino, assistente commerciale principale;
Caterina Colapietro, coadiutore.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Giulio Cesare Vinci Gigliucci, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Fausto Brunetti, consigliere di legazione;
Filippo Scammacca, segretario di legazione;
Roberto Raganelli, vice ispettore;
Ciro Morroni, cancelliere principale;
Bruno Scorsonelli, assistente commerciale;
Lucia De Amicis, coadiutore.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A6341

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1987.

Norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, successivamente modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, tra cui quelle relative alle commissioni mediche periferiche di guerra e alla commissione medica superiore;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra;

Visto in particolare l'art. 12 di tale legge n. 656 con cui si dispone che il Ministero del tesoro emana, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggior coordinamento e snellimento della loro attività;

Ritenuto di provvedere per dare applicazione al disposto di detto art. 12;

Decreta:

Art. 1.

Commissioni mediche per le pensioni di guerra e commissione medica superiore

1. Le commissioni mediche per le pensioni di guerra e la commissione medica superiore sono composte e svolgono i compiti ad esse demandati in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 105 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificate ed integrate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Le suddette commissioni, quali organi della Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, si pronunciano o esprimono pareri, previ gli occorrenti accertamenti sanitari o sulla base degli atti e

con le modalità stabilite dalle richiamate norme legislative, in ordine alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica subite dal militare o dal civile per causa di servizio di guerra o per causa di fatto di guerra ai fini dell'emanazione del provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, salvo i casi di competenza delle direzioni provinciali del tesoro, con il quale si decide, secondo la procedura prescritta, sulle domande di pensioni, di assegni e di indennità in materia di pensioni di guerra.

3. Il direttore generale comunica gli orientamenti cui devono ispirarsi i presidenti delle commissioni mediche periferiche di guerra e della commissione medica superiore per il coordinamento della loro attività al fine di conseguire i migliori risultati dell'azione amministrativa. I presidenti di tali commissioni curano affinché il funzionamento degli organismi cui sono preposti sia improntato a regolarità ed efficienza.

Art. 2.

Presidente delle commissioni mediche e suo sostituto

1. I presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e il presidente della commissione medica superiore sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. I presidenti delle commissioni, in caso di loro assenza o impedimento temporanei, sono sostituiti dall'ufficiale medico più elevato in grado o, qualora tra i componenti dell'organo collegiale non vi siano ufficiali, dal medico civile convenzionato più anziano.

3. Qualora tra i componenti della commissione medica non vi siano ufficiali, è nominato presidente della stessa un medico civile convenzionato.

Art. 3.

Funzioni dei presidenti delle commissioni mediche

1. Il presidente della commissione medica esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente decreto.

2. Il presidente organizza e coordina il funzionamento e l'attività della commissione, e dei suoi componenti, nei vari settori di competenza, assicurandone la legalità, la regolarità e l'efficienza. Stabilisce i turni delle sedute e il numero delle visite da effettuare in ciascuno di essi, in relazione al carico di lavoro esistente. Dirige il lavoro della segreteria della commissione.

3. Il presidente segnala al direttore generale le questioni di particolare rilievo che, non rientrando nella sua competenza, richiedano l'intervento dell'Amministrazione centrale.

4. Il presidente, con riferimento al primo e secondo semestre dell'anno, invia, entro il 15 dei mesi di luglio e di gennaio, una relazione al direttore generale per illustrare il funzionamento e l'attività svolta dalla commissione nel semestre con gli opportuni raffronti con il periodo precedente, indicando le iniziative adottate o da adottare per eliminare o contenere l'eventuale carico di pratiche arretrate e segnala eventuali proposte ritenute utili per migliorare l'andamento del servizio.

Art. 4.

Disposizioni diverse concernenti i componenti delle commissioni mediche

1. I componenti delle commissioni mediche nella loro qualità di ufficiali medici del servizio permanente o richiamati in servizio per le esigenze delle medesime commissioni, osservano, di regola, l'orario di lavoro previsto per i dirigenti dello Stato.

2. I medici civili convenzionati prestano la loro opera secondo le modalità stabilite nelle convenzioni all'uopo stipulate.

3. La valutazione caratteristica e la custodia dei libretti personali degli ufficiali medici richiamati per conto ed a carico del Ministero del tesoro ed assegnati alle commissioni mediche è effettuata secondo le vigenti disposizioni regolanti la materia.

4. Il presidente comunica preventivamente al direttore generale il periodo di sospensione per ferie dei lavori della commissione medica. Ugualmente, con le medesime modalità, egli dà comunicazione del periodo in cui intende usufruire delle sue ferie, ove competano.

Art. 5.

Segreteria delle commissioni

1. La segreteria della commissione medica superiore è costituita da personale fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari da cui dipende amministrativamente a termine dell'art. 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Sovraintende alla segreteria un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore all'ottava, designato dal direttore generale.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal presidente della commissione medica superiore.

4. La segreteria delle commissioni mediche periferiche di guerra è costituita da personale dipendente dei Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, a termine dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il personale della segreteria dipendente dal Ministero del tesoro e, ove occorra, quello dipendente da altre amministrazioni, è amministrato da detta Direzione generale.

5. Sovraintende alla segreteria delle commissioni mediche periferiche un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore alla settima, designato dal direttore generale.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal presidente della commissione medica periferica.

7. Il personale delle segreterie delle commissioni mediche osserva il medesimo orario stabilito dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Servizio di sportello

A termine della circolare del 5 giugno 1984, n. 10744/6.2.19.10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso ogni commissione medica funziona un servizio di sportello al fine di fornire al pubblico ogni opportuna notizia circa la legislazione pensionistica di guerra e la procedura da seguire per chiedere l'applicazione delle provvidenze previste, nonché per il rilascio o la ricezione di atti agli o dagli interessati.

L'orario di servizio dello sportello, articolato, ove occorra, anche nelle ore pomeridiane, è stabilito dal presidente della commissione sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità dei cittadini utenti. Tale orario è comunicato preventivamente dal presidente al direttore generale.

Art. 7.

Compiti della segreteria delle commissioni

La segreteria della commissione prevede:

a) a ricevere la corrispondenza e qualsiasi altro atto o documento trasmessi alla commissione per gli adempimenti di competenza;

b) a trasmettere, entro il termine di giorni sei dalla ricezione della richiesta, la disposizione di visita ai soggetti interessati all'accertamento sanitario;

c) a trasmettere, nello stesso giorno di effettuazione della visita medica, le eventuali richieste di accertamenti diagnostici e di laboratorio suppletivi, da eseguirsi presso i sanitari specializzati ed enti convenzionati, nonché, ricorrendone le circostanze, le richieste di ricovero ospedaliero;

d) alla sollecita copiatura ed all'ordinata conservazione dei verbali di visita e degli atti concernenti gli accertamenti;

e) alla spedizione, entro il termine di sei giorni dalla compilazione del verbale di visita, dell'estratto dello stesso verbale, da consegnarsi all'interessato per il tramite del comando dei Carabinieri competente, o in altro modo autorizzato, per l'accettazione o meno del giudizio espresso dalla commissione;

f) alla trasmissione, entro il termine di sei giorni dal perfezionamento della pratica sanitaria, degli originali dei verbali di visita alla Direzione generale, ovvero alla commissione medica superiore nei casi previsti dalla legge, o alla direzione provinciale del tesoro nei casi di competenza;

g) a tutte le altre incombenze proprie delle funzioni di segreteria, quali ad esempio, la tenuta della corrispondenza, la raccolta dei dati ed elaborazioni statistiche, l'amministrazione del personale.

Art. 8.

Compiti del funzionario preposto alla segreteria delle commissioni

Il funzionario preposto alla segreteria ha il compito di:

a) organizzare e coordinare il lavoro della segreteria della commissione, in attuazione degli indirizzi impartiti dal presidente e delle direttive a carattere generale comunicate dal direttore generale;

b) sovraintendere all'attività del personale della segreteria, segnalando eventuali questioni di rilievo concernenti l'andamento del servizio al presidente della commissione il quale, ove occorra, ne informa il direttore generale;

c) formulare eventuali proposte per migliorare le procedure amministrative della commissione e della segreteria con le modalità previste dalla precedente lettera *b*).

Art. 9.

Verifiche amministrative

Il direttore generale può disporre verifiche presso le commissioni mediche per accertarne il buon funzionamento amministrativo, avvalendosi di dirigenti e funzionari della direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari.

Art. 10.

Visite mediche all'estero

I collegi medici istituiti presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri provvedono, su richiesta della Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, ad effettuare le visite mediche agli interessati che abbiano presentato istanze intese ad ottenere trattamenti pensionistici di guerra, secondo le procedure e le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, recante il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e dalle circolari emanate in merito dal suddetto Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

Riunioni dei presidenti delle commissioni mediche

Il direttore generale convoca, di regola una volta l'anno, una riunione dei presidenti delle commissioni mediche, con apposito ordine del giorno, per un esame generale dell'andamento dell'attività delle commissioni, con particolare riferimento alle questioni attinenti i criteri per la valutazione uniforme degli accertamenti sanitari presupposti per la concessione di trattamento pensionistico, nonché ad ogni altra questione di interesse generale.

Il presidente della commissione medica superiore, per l'aspetto medico-sanitario, coordina i lavori preparatori e svolge, in sede di riunione, la relativa relazione, formulando proposte per un orientamento omogeneo in materia.

Art. 12.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

NOTE

Nota al terzo comma delle premesse:

Il testo dell'art. 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è il seguente:

«Art. 12. — 1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

«Il personale della segreteria della commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione e assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività».

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente degli articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificati ed integrati dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è il seguente:

«Art. 105 (*Commissioni mediche per le pensioni di guerra*). — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.

Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione e presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110.

La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione puo pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è ricoverato.

La commissione, ove non possa procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle *A*, *B*, *E*, *F* ed *F*-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.

Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.

Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo».

«Art. 106 (*Commissione medica superiore*). — Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.

Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione è presieduta da un tenente generale medico».

«Art. 107 (*Funzionamento della commissione medica superiore*). — La commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.

Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissone di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il personale della segreteria della commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava».

«Art. 108 (*Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti*). — Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se appartenenti al ruolo d'onore, sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro.

Per l'assolvimento dell'incarico di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere richiamati in servizio a termini dell'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355.

I richiami in servizio di cui ai precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite di età previsto dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le varie categorie di ufficiali medici.

In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorità, su richiesta del Ministro del tesoro, può disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi.

Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato, è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonché l'emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105, vengano nominati presidenti delle commissioni mediche.

L'onere per stipendi ed indennità dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al quinto comma, per l'emolumento eventualmente spettante ai sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

«Art. 109 (*Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore*). — Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati.

I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di età. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di età, ma non oltre il 78° anno di età, nel limite di 4 unità e purché non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110.

L'attività svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non è incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma.

L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

«Art. 110 (*Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore*). — Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.

Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.

La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo».

«Art. 111 (*Decadenza dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita medica*). — Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno temporaneo, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza dell'assegno già attribuito, se tale termine sia più favorevole, questi, per ottenere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per scadenza, deve presentare apposita domanda e la liquidazione dell'eventuale trattamento spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le commissioni mediche di cui all'art. 105 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni».

Nota all'art. 2, comma 1:

Per il testo degli articoli 105 e 106 del D.P.R. n. 915/1978 v. nota all'art. 1, primo comma.

Nota all'art. 5, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 656/1986 v. nota al terzo comma delle premesse.

Nota all'art. 5, comma 4:

L'art. 19 del D.P.R. n. 834/1981 ha modificato l'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978, il cui testo vigente è riportato nella nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 10:

Il R.D.L. n. 1970/1919 concerne le pensioni agli impiegati dello Stato e ufficiali dell'Esercito e della Marina.

87A6482

DECRETO 10 luglio 1987.

Aggiornamento dell'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che stabilisce che l'importo per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, deve essere aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 30 giugno 1986 del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo risulta fissato in L. 96.700;

Visto che il tasso di variazione per l'anno 1986 è risultato pari al 6,1%;

Considerato che si rende necessario aggiornare della stessa percentuale il suddetto importo di L. 96.700;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 102.600.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A6483

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1987, n. 305.

Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1987, n. 245 e 24 giugno 1987, n. 260, con cui sono stati rinviati i termini per la riscossione del diritto annuale da parte di alcune camere di commercio;

Considerato che il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, è decaduto per mancata coversione in legge nei termini;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, che ha reiterato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commerio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare le modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali;

Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Rieti, Siracusa e Trapani, volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste;

Ritenuto di dover accogliere dette richieste;

Ritenuto di confermare i criteri e le modalità stabiliti con i citati decreti ministeriali 2 maggio 1987, n. 216, 10 giugno 1987, n. 245 e 24 giugno 1987, n. 260, salvo per quanto concerne i termini per il pagamento del diritto annuale, limitatamente all'anno in corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e da ultimo modificato dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso.

2. Non sono tenute al pagamento:

le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;

le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono;

le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;

le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.

Art. 2.

1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale.

Art. 3.

1. Per l'anno 1987, il termine entro cui le camere di commercio debbono provvedere all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento del diritto annuale sono posticipati, rispettivamente, al 1° agosto ed al 31 agosto.

2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono ulteriormente posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente:

al 15 settembre ed al 15 ottobre, per le camere di commercio di Catania, Trapani, Palermo e Messina;

al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli;

al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa;

al 15 novembre ed al 15 dicembre, per le camere di commercio di Caltanissetta e Rieti.

3. I soggetti che, per l'anno 1987, non abbiano ricevuto il bollettino entro venti giorni dal termine entro cui ne deve essere stata effettuata l'emissione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.

4. Fermi restando a favore dei soggetti obbligati i termini di cui ai precedenti commi, le camere di commercio che abbiano già provveduto all'emissione dei bollettini di conto corrente in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non debbono provvedere a nuova emissione ed i versamenti effettuati dai soggetti obbligati utilizzando i predetti bollettini conservano la loro efficacia.

Art. 4.

1. La comunicazione del numero degli addetti prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, da effettuarsi contestualmente al pagamento del diritto annuale di cui agli articoli precedenti, deve essere effettuata distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali.

2. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 253/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente:

«Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali».

Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) è il seguente:

«19. Per il 1986 il diritto annuale — istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 — è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato». (Decaduto per mancata conversione in legge).

— Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987).

— Il D.M. 10 giugno 1987, n. 245 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura decreti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nel registro ditte tenuto dalla predetta camera è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987).

— Il D.M. 24 giugno 1987, n. 260 (Rinvio dei termini, per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1987).

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 253/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, è il seguente:

«Art. 12. — Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere.

Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unità ove gli stessi svolgano prevalentemente la propria attività».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 253/1987 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 è il seguente:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, si veda nelle note alle premesse.

87G0505

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia (biennale);

storia romana;

storia contemporanea;

geografia regionale;

letteratura italiana;

letteratura anglo-americana;

storia dell'arte medioevale e moderna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fitosociologia;

chimica macromolecolare.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI CATANIA

pedagogia (triennale).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia orientale antica;

biblioteconomia e bibliografia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

storia ed istituzioni della Lombardia.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte moderna.

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica umana.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di magistero:

metodologia delle scienze umane.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia Murada di Ozieri - Soc. coop. a r.l., in Ozieri, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Murada di Ozieri - Soc. coop. a r.l. (già cooperativa edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.), con sede in Ozieri (Sassari), costituita il 3 maggio 1976 con atto a rogito del notaio Alessandro Angeletti, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Erasmo Meloni.

87A6453

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Maniscalco Pietro, con sede in Palermo, via G. Leopardi n. 6, assegnataria del marchio in oggetto, ha denunciato che, a seguito di un furto subito sono risultati mancanti nove punzoni recanti il detto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Palermo.

87A6454

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede di Palermo.

87A6458

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto

Con decreto ministeriale 27 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 e 31 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.

87A6457

MINISTERO DEL TESORO

N. 140

Corso dei cambi del 21 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1345,10	1345,10	1345,60	1345,10	1345,10	1345,25	1345,40	1345,10	1345,10	1345,10
Marco germanico	722,95	722,95	723,50	722,95	722,95	723 —	723,05	722,95	722,95	722,95
Franco francese	217,35	217,35	217,45	217,35	217,35	217,32	217,30	217,35	217,35	217,35
Fiorino olandese	642,44	642,44	642,50	642,44	642,44	642,42	642,41	642,44	642,44	642,45
Franco belga	34,881	34,881	34,8775	34,881	34,881	34,88	34,832	34,881	34,881	34,88
Lira sterlina	2154,10	2154,10	2153,50	2154,10	2154,10	2154,05	2154 —	2154,10	2154,10	2154,10
Lira irlandese	1937,80	1937,80	1939 —	1937,80	1937,80	1937,75	1937,50	1937,80	1937,80	—
Corona danese	190,73	190,73	190,80	190,73	190,73	190,72	190,72	190,73	190,73	190,72
Dracma	9,572	9,572	9,55	9,572	—	—	9,565	9,572	9,572	—
E.C.U.	1501,80	1501,80	1502 —	1501,80	1501,80	1501,80	1501,80	1501,80	1501,80	1501,80
Dollaro canadese	1016,10	1016,10	1017 —	1016,10	1016,10	1016,20	1016,30	1016,10	1016,10	1016,10
Yen giapponese	8,828	8,828	8,82	8,828	8,828	8,82	8,825	8,828	8,828	8,82
Franco svizzero	870,60	870,60	870,50	870,60	870,60	870,62	870,65	870,60	870,60	870,60
Scellino austriaco	102,821	102,821	102,90	102,821	102,821	102,82	102,829	102,821	102,821	102,82
Corona norvegese	198,03	198,03	198,34	198,03	198,03	198,09	198,16	198,03	198,03	198,02
Corona svedese	207,80	207,80	207,85	207,80	207,80	207,81	207,83	207,80	207,80	207,80
FIM	298,44	298,44	298,50	298,44	298,44	298,44	298,45	298,44	298,44	—
Escudo portoghese	9,260	9,260	9,28	9,260	9,260	9,26	9,264	9,260	9,260	9,25
Peseta spagnola	10,550	10,550	10,58	10,550	10,550	10,55	10,551	10,550	10,550	10,55
Dollaro australiano	952,40	952,40	953 —	952,40	952,40	952,50	952,60	952,40	952,40	952,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1345,25
Marco germanico	723 —
Franco francese	217,325
Fiorino olandese	642,425
Franco belga	34,881
Lira sterlina	2154,05
Lira irlandese	1937,65
Corona danese	190,725
Dracma	9,568
E.C.U.	1501,80
Dollaro canadese	1016,20
Yen giapponese	8,826
Franco svizzero	870,625
Scellino austriaco	102,825
Corona norvegese	198,095
Corona svedese	207,815
FIM	298,445
Escudo portoghese	9,262
Peseta spagnola	10,550
Dollaro australiano	952,50

Media dei titoli del 21 luglio 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96.650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108.875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101.500
» » » » 1-11-1983/87	100,125
» » » » 1-12-1983/87	100,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100.075
» » » » 1- 6-1984/88	99,975
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1985/90	98,875
» » » » 16- 8-1985/90	98,775
» » » » 18- 9-1985/90	98,675
» » » » 18-10-1985/90	98.825
» » » » 1-11-1983/90	103,200
» » » » 18-11-1985/90	98,700
» » » » 1-12-1983/90	103,275
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 17- 1-1986/91	98,950
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,900
» » » » 18- 3-1986/91	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	99,725
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 1- 2-1985/95	99,750
» » » » 1- 3-1985/95	95,775
» » » » 1- 4-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1985/95	95,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95.550
» » » » 1- 7-1985/95	97,500
» » » » 1- 8-1985/95	97.600
» » » » 1- 9-1985/95	97,600
» » » » 1-10-1985/95	97,875
» » » » 1-11-1985/95	97,975
» » » » 1-12-1985/95	98 —
» » » » 1- 1-1986/96	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	97,825
» » » » 1- 4-1986/96	97,250
» » » » 1- 5-1986/96	97.175
» » » » 1- 6-1986/96	97,200
» » » » 1- 7-1986/96	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101.075
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,200
» » » 12,00% 1- 3-1988	101.325
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,725
» » » 12,50% 1-10-1988	101,975
» » » 12,50% 1-11-1988	102,175
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.925
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,625
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	98.700
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,600
» » » 9,50% 1- 8-1990	97.200
» » » 9,25% 1- 9-1990	95.800
» » » 9,25% 1-10-1990	94,700
» » » 9,25% 1-11-1990	94.825
» » » 9,25% 1-12-1990	94,975
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,100
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100.650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,100
» » » » 1984/91 11,25%	110,350
» » » » 1984/92 10,50%	109,475
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	106,900
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 8,75%	103,075
» » » » 1986/94 6,90%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21077

MINISTERO DEL TESORO

N. 141

Corso dei cambi del 22 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1345,300	1345,300	1344,90	1345,300	1345,30	1345,15	1345 —	1345,300	1345,300	1345,30
Marco germanico	723,200	723,200	723,25	723,200	723,20	723,19	723,190	723,200	723,200	723,20
Franco francese	217,360	217,360	217,50	217,360	217,36	217,36	217,360	217,360	217,360	217,36
Fiorino olandese	642,630	642,630	642,60	642,630	642,63	642,55	642,460	642,630	642,630	642,62
Franco belga	34,890	34,890	34,88	34,890	34,89	34,88	34,887	34,890	34,890	34,89
Lira sterlina	2146,50	2146,50	2150 —	2146,50	2146,50	2147 —	2147,500	2146,50	2146,50	2146,50
Lira irlandese	1938,45	1938,45	1939 —	1938,45	1938,45	1938 —	1937,550	1938,45	1938,45	—
Corona danese	190,65	190,65	190,50	190,65	190,65	190,64	190,630	190,65	190,65	190,65
Dracma	9,583	9,583	9,55	9,583	—	—	9,580	9,583	9,583	—
E.C.U.	1501,35	1501,35	1501,50	1501,35	1501,35	1501,42	1501,500	1501,35	1501,35	1501,35
Dollaro canadese	1018,40	1018,40	1017 —	1018,40	1018,40	1018,52	1018,650	1018,40	1018,40	1018,40
Yen giapponese	8,836	8,836	8,82	8,836	8,836	8,83	8,833	8,836	8,836	8,83
Franco svizzero	872,090	872,090	871,50	872,090	872,09	872,22	872,350	872,090	872,090	872,09
Scellino austriaco	102,85	102,85	102,90	102,85	102,85	102,85	102,855	102,85	102,85	102,85
Corona norvegese	198,12	198,12	198,25	198,12	198,12	198,18	198,250	198,12	198,12	198,12
Corona svedese	207,82	207,82	207,85	207,82	207,82	207,80	207,790	207,82	207,82	207,82
FIM	298,38	298,38	298,50	298,38	298,38	298,52	298,670	298,38	298,38	—
Escudo portoghese	9,240	9,240	9,28	9,240	9,24	9,25	9,264	9,240	9,240	9,24
Peseta spagnola	10,559	10,559	10,57	10,559	10,559	10,55	10,555	10,559	10,559	10,55
Dollaro australiano	956,65	956,65	954 —	956,65	956,65	956,52	956,400	956,65	956,65	956,65

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1345,150
Marco germanico	723,195
Franco francese	217,360
Fiorino olandese	642,550
Franco belga	34,888
Lira sterlina	2147 —
Lira irlandese	1938 —
Corona danese	190,640
Dracma	9,581
E.C.U.	1501,420
Dollaro canadese	1018,525
Yen giapponese	8,834
Franco svizzero	872,220
Scellino austriaco	102,852
Corona norvegese	198,185
Corona svedese	207,805
FIM	298,525
Escudo portoghese	9,252
Peseta spagnola	10,557
Dollaro australiano	956,525

Media dei titoli del 22 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,125
» » » » 1-12-1983/87	100,45
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1985/90	98,875
» » » » 16- 8-1985/90	98,775
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	98,900
» » » » 1-11-1983/90	103,200
» » » » 18-11-1985/90	98,875
» » » » 1-12-1983/90	103,200
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,100
» » » » 17- 1-1986/91	98,950
» » » » 1- 2-1984/91	102,750
» » » » 18- 2-1986/91	98,875
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 18- 3-1986/91	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,875
» » » » 1- 2-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1985/95	95,800
» » » » 1- 4-1985/95	95,775
» » » » 1- 5-1985/95	95,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,550
» » » » 1- 7-1985/95	97,575
» » » » 1- 8-1985/95	97,200
» » » » 1- 9-1985/95	97,325
» » » » 1-10-1985/95	97,900
» » » » 1-11-1985/95	98 —
» » » » 1-12-1985/95	97,950
» » » » 1- 1-1986/96	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	97,825
» » » » 1- 4-1986/96	97,250
» » » » 1- 5-1986/96	97,025
» » » » 1- 6-1986/96	97,200
» » » » 1- 7-1986/96	97,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,350
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,275
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,800
» » » 12,50% 1-10-1988	102,050
» » » 12,50% 1-11-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,725
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,925
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,675
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,425
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,575
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,275
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,875
» » » 9,25% 1-10-1990	94,600
» » 9,25% 1-11-1990	94,800
» » » 9,25% 1-12-1990	94,975
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,075
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,825
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	110,025
» » » » 1984/92 10,50%	109,350
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	106,875
» » » » 1985/93 9,00%	103,825
» » » » 1985/93 8,75%	102,750
» » » » 1986/94 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 6,90%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M22077

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 23 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1344,250	1344,250	1344,30	1344,250	1344,25	1344,16	1344,070	1344,250	1344,250	1344,25
Marco germanico	723,520	723,520	723,75	723,520	723,52	723,48	723,450	723,520	723,520	723,52
Franco francese	217,390	217,390	217,50	217,390	217,39	217,39	217,390	217,390	217,390	217,39
Fiorino olandese	642,670	642,670	642,60	642,670	642,67	642,63	642,600	642,670	642,670	642,67
Franco belga	34,890	34,890	34,91	34,890	34,89	34,89	34,904	34,890	34,890	34,89
Lira sterlina	2152,700	2152,700	2152,50	2152,700	2152,70	2152,45	2152,200	2152,700	2152,700	2152,70
Lira irlandese	1938,900	1938,900	1939 —	1938,900	1938,90	1938,70	1938,500	1938,900	1938,900	—
Corona danese	190,730	190,730	190,75	190,730	190,73	190,71	190,700	190,730	190,730	190,72
Dracma	9,589	9,589	9,55	9,589	—	—	9,594	9,589	9,589	—
E.C.U.	1502,750	1502,750	1502,50	1502,750	1502,75	1502,70	1502,65	1502,750	1502,750	1502,75
Dollaro canadese	1016 —	1016 —	1015 —	1016 —	1016 —	1016,10	1016,200	1016 —	1016 —	1016 —
Yen giapponese	8,889	8,889	8,8789	8,889	8,889	8,88	8,890	8,889	8,889	8,88
Franco svizzero	872,750	872,750	872 —	872,750	872,75	872,74	872,740	872,750	872,750	872,65
Scellino austriaco	102,891	102,891	102,90	102,891	102,891	102,90	102,912	102,891	102,891	102,89
Corona norvegese	198,160	198,160	198,15	198,160	198,160	198,22	198,290	198,160	198,160	198,15
Corona svedese	208 —	208 —	207,80	208 —	208 —	208,05	208,100	208 —	208 —	208 —
FIM	298,870	298,870	298,75	298,870	298,87	298,82	298,780	298,870	298,870	—
Escudo portoghese	9,260	9,260	9,28	9,260	9,26	9,26	9,270	9,260	9,260	9,26
Peseta spagnola	10,571	10,571	10,58	10,571	10,571	10,57	10,571	10,571	10,571	10,57
Dollaro australiano	953,700	953,700	954 —	953,700	953,70	955,05	956,400	953,700	953,700	953,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1344,160
Marco germanico	723,485
Franco francese	217,390
Fiorino olandese	642,635
Franco belga	34,897
Lira sterlina	2152,450
Lira irlandese	1938,700
Corona danese	190,715
Dracma	9,591
E.C.U.	1502,700
Dollaro canadese	1016,100
Yen giapponese	8,889
Franco svizzero	872,745
Scellino austriaco	102,901
Corona norvegese	198,225
Corona svedese	208,050
FIM	298,825
Escudo portoghese	9,265
Peseta spagnola	10,571
Dollaro australiano	955,050

Media dei titoli del 23 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,025
» » » » 1-12-1983/87	100,375
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 15- 7-1985/90	98,850
» » » » 16- 8-1985/90	98,850
» » » » 18- 9-1985/90	98,875
» » » » 18-10-1985/90	98,900
» » » » 1-11-1983/90	103,175
» » » » 18-11-1985/90	98,825
» » » » 1-12-1983/90	103,175
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,175
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	102,700
» » » » 18- 2-1986/91	98,875
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 18- 3-1986/91	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	101,200
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1985/92	99,725
» » » » 1- 2-1985/92	98,825
» » » » 1- 2-1985/95	99,800
» » » » 1- 3-1985/95	95,750
» » » » 1- 4-1985/95	95,725
» » » » 1- 5-1985/95	95,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,550
» » » » 1- 7-1985/95	97,550
» » » » 1- 8-1985/95	97,225
» » » » 1- 9-1985/95	97,400
» » » » 1-10-1985/95	97,925
» » » » 1-11-1985/95	97,975
» » » » 1-12-1985/95	97,975
» » » » 1- 1-1986/96	97,925
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	97,800
» » » » 1- 4-1986/96	97,300
» » » » 1- 5-1986/96	96,975
» » » » 1- 6-1986/96	97,125
» » » » 1- 7-1986/96	97,175
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,375
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,275
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,900
» » » 12,50% 1-10-1988	102,100
» » » 12,50% 1-11-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,450
» » » 10,50% 1- 5-1990	99.750
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,475
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	95.875
» » » 9,25% 1-10-1990	94,675
» » » 9,25% 1-11-1990	94,800
» » » 9,25% 1-12-1990	95 —
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,775
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	110,100
» » » » 1984/92 10,50%	109,175
» » » » 1985/93 9,60%	106,050
» » » » 1985/93 9,75%	106,575
» » » » 1985/93 9,00%	103,800
» » » » 1985/93 8,75%	102,475
» » » » 1986/94 8,75%	102,800
» » » » 1986/94 6,90%	96.150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M23077

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1987, registro n. 13 Difesa, foglio n. 233, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Corsini Adelchi, nato il 29 marzo 1920 a Pavullo nel Frignano. — Subito dopo l'armistizio, dava vita al movimento di resistenza nel Paese d'origine, costituendo con i compaesani una formazione partigiana, nell'ambito della Divisione Modena pianura. Organizzatore ed animatore impareggiabile, in numerose azioni di guerriglia si distingueva per capacità e coraggio, infliggendo notevoli perdite al nemico. Partecipava all'attacco del campo di aviazione di Pavullo, che, sorpreso con abile colpo di mano, procurava con la cattura del Comandante, ingente bottino di armi, munizioni e gravi danni a 4 aerei nemici. In un ulteriore scontro a fuoco contro forze preponderanti nemiche, per la salvezza dei suoi uomini minacciati d'aggiramento, ne proteggeva lo sganciamento, impegnando generosamente, da solo, il nemico finché cadeva crivellato di colpi.

Alla sua memoria veniva costituita la valorosa formazione partigiana «Adelchi Corsini». — Pianoro (Appennino tosco-emiliano) 18 marzo 1944.

Medaglie di bronzo

Reggiani Dermide, nato il 13 gennaio 1926 a Medesano (Parma). — Valoroso partigiano, intraprendeva la lotta armata contro l'oppressore, dando costante esempio di entusiasmo e temerarietà Nel gennaio 1945, in zona Specchio di Solignano, comandato di portarsi con la sua squadra in zona prestabilita, veniva sorpreso da una pattuglia nemica in fase di rastrellamento. All'intimazione di resa non esitava a fronteggiare l'avversario e, impegnandolo in duro combattimento, permetteva ad alcuni compagni di porsi in salvo. Colpito a morte, cadeva da prode immolando alla causa la sua giovane vita. — Solignano, 9 gennaio 1945.

Caleca Nunzio, nato il 7 maggio 1904 a Montagnareale. — Medico condotto nel paese di Roccalvecce (Viterbo), aderiva immediatamente alla lotta di liberazione, facendosi subito stimare per generosità e spirito di sacrificio. Nel corso di un violento combattimento, saputo che il Comandante della formazione era rimasto ferito, non esitava ad accorrere in suo soccorso malgrado i gravi rischi. Sorpreso in un'imboscata da una pattuglia tedesca, reagiva con prontezza causando perdite nelle file nemiche fino a quando, raggiunto da una raffica di mitra, cadeva esamine al suolo. — Roccalvecce (Viterbo) 11 giugno 1944.

Croce

Conti Mario, nato il 4 aprile 1916 a Molteno. — Patriota di sicura fede, si distingueva in numerose azioni, dimostrando notevoli doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Di ritorno da Merate, dove con altri patrioti aveva intimato la resa al presidio dei Mongoli, cadeva in un'imboscata tesagli da un reparto nemico. Anziché arrendersi, accettava l'impari lotta fino a quando, colpito a morte, cadeva immolando la vita per la salvezza della Patria. — Rovagnate, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 326, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Cocolet Arnaldo, nato il 9 aprile 1923 a Fogliano Redipuglia (Gorizia). — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, lottò coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Nella violenta battaglia di Smuke, nella Suha Krajna, affrontò valorosamente il nemico e, in violento contrattacco, immolò la sua giovane vita. — Smuke (Slovenia), 10 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 202, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Sacile. — La popolazione del «Sacilese» a prezzo di sangue, sofferenze, distruzioni, alimentò e sostenne durante venti mesi di fiera resistenza alla occupazione nazifascista, le proprie agguerrite formazioni partigiane, che in strenua guerriglia dal monte al piano, impegnarono con il sabotaggio ed in combattimenti, consistenti unità dell'occupante, in un periodo tragico per le sorti della Patria. — Sacile, settembre 1943 - aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 325, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rubino Mario, nato il 9 giugno 1923 a Novara. — Valoroso comandante di brigata era costantemente alla testa dei suoi uomini nei combattimenti più rischiosi. Durante un rastrellamento condotto da rilevanti forze nemiche, avvistata una loro colonna in movimento si portava con un'esigua pattuglia nelle sue vicinanze e apriva il fuoco seminando la strage e lo scompiglio. Incurante della rabbiosa ancorché tardiva reazione avversaria mentre i compagni per suo espresso ordine già si erano allontanati, continuava a sparare con imperturbabile calma finché il nemico, tratto in inganno dalla nutrita sparatoria e ritenendo che l'attacco fosse sferrato da un consistente reparto, batteva in ritirata. Splendido esempio di virtù militare e di generoso slancio combattivo. — Manera di Benevello 25 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 319, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Perdomi Roberto, nato il 17 gennaio 1920 a Torino. — Ufficiale di complemento fedele alle leggi dell'onore rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con i nemici della Patria per aderire al movimento clandestino della Resistenza nel quale emergeva per iniziativa, slancio e capacità di comando. Il 16 aprile 1945, alla testa di pochi ardimentosi penetrava nell'interno di un fortilizio nemico in Nizza Monferrato e, dopo aver disattivato i congegni di allarme e le mine antiuomo, seppure avvistato, riusciva con audace azione a fuoco a portare scompiglio nella difesa avversaria non senza aver inflitto gravi perdite. Costretto a ripiegare a seguito della violenta reazione nemica abbandonava la posizione solo dopo che l'ultimo dei suoi uomini si era posto in salvo. — Nizza Monferrato, 16 aprile 1945.

87A6460

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa So.Ge.Tu.R. - Soc. coop. a r.l., in Pordenone

Con deliberazione n. 3175 del 29 giugno 1987, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa So.Ge.Tu.R. - Soc. coop. a r.l., con sede in Pordenone, costituita il 13 novembre 1985 per rogito notaio dott. Pietro Buscio di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli con studio in Pordenone, via Colonna n. 12.

87A6465

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a due posti di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 38, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato due posti di agente tecnico, quarto livello retributivo (area funzionale tecnico scientifica) presso la cattedra di clinica odontoiatrica - facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. 407 del 24 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico di ruolo in prova quarta qualifica funzionale (area funzionale tecnico-scientifica) presso la cattedra di clinica odontoiatrica - facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983 la metà dei posti messi a concorso è riservato ai candidati provenienti dai ruoli del personale non docente delle Università che hanno maturato un'anzianità di servizio senza demerito di almeno cinque anni nella terza qualifica funzionale. Per tali candidati si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto dal successivo art. 3 e pertanto si ritiene valido il possesso della licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Art. 3.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo secondo) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della clinica odontoiatrica, viale Regina Elena, 287/*A*, Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio addì 17 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 225

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica:

1) Assistenza tecnica per lo svolgimento di una lezione.

2) Compilazione e distribuzione di schede diagnostiche.

3) Tecnica di svolgimento del lavoro di corrispondenza in una segreteria.

4) Sterilizzazione di strumentario di uso corrente.

5) Collaborazione ad indagini statistiche.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a............................ (provincia di...) il ....(1) e residente in................................ (provincia di.............................) via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di agente tecnico presso la cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n.174 del 28 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:...

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6343

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 ottobre 1987, ore 10,30;
seconda prova scritta: 27 ottobre 1987, ore 9.

87A6041

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 123, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria - Università di Cassino, via Zamosch, Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 agosto 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 1° settembre 1987, ore 10.

87A6042

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale FG/3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di armacista collaboratore, presso l'unità sanitaria locale FG/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 giugno 1987 (suppl.).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero di S. Marco in Lamis dell'U.S.L. in San Giovanni Rotondo (Foggia).

87A6362

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - perito industriale fisico-nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a due posti di operatore professionale collaboratore, perito industriale fisico-nucleare - ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore, perito industriale fisico nell'ambito del personale di vigilanza e ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A6353

Pubblica selezione a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

E indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

cinque posti di operatore professionale di seconda categoria, massofisioterapista - ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria - posizione funzionale: operatore professionale di seconda categoria, nell'ambito del personale con funzioni di riabilitazione;

un posto di operatore tecnico coordinatore, muratore - ruolo: tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico coordinatore;

un posto di operatore tecnico coordinatore, elettricista - ruolo: tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico coordinatore;

un posto di operatore tecnico coordinatore, conduttore di generatori di vapore - ruolo: tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della selezione pubblica è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A6354

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - capo servizio attività tecnico-economali e di approvvigionamento;

un posto di vice direttore amministrativo del servizio attività tecnico-economali e di approvvigionamento.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

87A6387

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di fisico coadiutore;

un posto di chimico collaboratore.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - servizio gestione del personale.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico coordinatore di lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 82 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Forlì.

87A6355

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario (con rapporto di lavoro a tempo pieno) - settore igiene pubblica - ufficio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (con funzioni di responsabile) - disciplina: medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

87A6360

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

quattro posti di coadiutore sanitario di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di assistente medico di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

87A6361

REGIONE LIGURIA

Aumento, da venticinque a sessantasette, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 11, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1987 (il numero dei posti è elevato da venticinque a sessantasette).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

87A6363

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

settantotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, di cui otto posti destinati al progetto obiettivo anziani;
centotrentanove posti di ausiliario socio sanitario, di cui trentanove posti riservati alle categorie protette e sei posti destinati al progetto obiettivo anziani.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pisa.

87A6386

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di assistente medico (a tempo pieno) per il centro igiene mentale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Città di Castello (Perugia).

87A6389

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

87A6359

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario ospedaliero di odontostomatologia;
un posto di primario ospedaliero di pneumologia;
un posto di assistente medico di odontostomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 6 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

87A6358

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;

dodici posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, di cui due posti da assegnare alla comunità protetta;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

87A6392

Concorso a ventisei posti di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

87A6391

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 172 del 25 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie di Napoli: Concorso pubblico, per esami colloquio e titoli, per la copertura del posto di direttore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ ***CAVA DEI TIRRENI (Salerno)***
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ ***FORIO D'ISCHIA (Napoli)***
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ ***BRINDISI***
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100871740) L. 700